

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|---|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-3144 del 01/07/2019 |
| Oggetto | D.Lgs. 152/06 e smi, L.R. 21/04 e smi. Ditta FRUTTAGEL S.c.p.a.. Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto IPPC esistente di Lavorazione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli (Punto 6.4b ALL. VIII Parte Seconda D.Lgs 152/06 e smi) sito in Comune di Alfonsine, via Nullo Baldini n. 26. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2019-3216 del 01/07/2019 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna |
| Dirigente adottante | ALBERTO REBUCCI |

Questo giorno uno LUGLIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.Lgs. 152/06 E SMI, L.R. 21/04 E SMI. DITTA FRUTTAGEL S.c.p.a. – AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'IMPIANTO IPPC ESISTENTE DI LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI (PUNTO 6.4B ALL. VIII PARTE SECONDA D.LGS 152/06 E SMI) SITO IN COMUNE DI ALFONSINE, VIA NULLO BALDINI N. 26. AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che per l'installazione IPPC in oggetto, la Ditta FruttageL S.c.p.a. con sede legale in Comune di Alfonsine, via Baldini n. 26 (P.IVA 01271980391) risulta in possesso, nella persona del suo gestore, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al provvedimento del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE di Ravenna n. 1507 del 18/05/2016, come aggiornato e modificato dai provvedimenti n. 1107 del 06/03/2017 e n. 2091 del 03/05/2018;

CONSIDERATO che:

- in data 05/06/2019 la ditta FruttageL S.c.p.a. ha presentato, attraverso il portale Regionale IPPC-AIA (PG/2019/89062 del 05/06/2019), comunicazione di modifica dei provvedimenti sopra richiamati, certificando anche l'avvenuto versamento delle relative spese istruttorie (importo versato in data 03/06/2019 pari a 500 €);
- con tale modifica si richiede una proroga per la messa in esercizio e conseguente messa a regime dei punti di emissione E16 ed E17 relativi ai motori del secondo gruppo di cogenerazione, come indicate nel provvedimento n. 1507 del 18/05/2016 e smi;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento individuato per la pratica ARPAE n. 17570/2019, emerge che:

- le norme che disciplinano la materia sono:

- Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi che attribuisce alla Regione le funzioni amministrative in materia di rilascio di AIA, che le esercita attraverso l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia; richiamato in particolare l'art. 11 "*Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e modifica delle installazioni*";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, richiamato in particolare il Titolo III-bis della parte seconda;
- Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre 2008, l'art. 2, comma 5 e l'allegato III "Determinazione della tariffa per le istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame" e il Decreto 6 marzo 2017, n. 58 recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- circolare regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "*Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04*", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "*Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n. 59/2005*" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta

Regionale n. 155 del 16/02/2009, a sua volta corretta ed integrata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 812 del 08/06/2009;

- determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "*Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA*", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- determinazione n. 5249 del 20/04/2012 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna avente ad oggetto: "*Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate*";
- circolare regionale del 22/01/2013 PG.2013.0016882 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - atto di indirizzo e coordinamento per la gestione dei rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) e nuovo schema di AIA (sesta circolare IPPC)", la quale fornisce indicazioni operative per i rinnovi delle autorizzazioni e il nuovo schema di riferimento per l'autorizzazione integrata ambientale;
- documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet <http://eippcb.jrc.es/reference/> adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc...); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 recante "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016, avente ad oggetto: "Approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015";
- il Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 recante norme concernenti la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, in applicazione della Direttiva CEE 86/278 del Consiglio del 12 giugno 1986;
- la Legge Regionale 30 maggio 1997, n. 15 "*Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2004, n. 2773, recante "*Primi indirizzi alle Province per la gestione e l'autorizzazione all'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura*", e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 07 novembre 2005, n. 1801, avente ad oggetto "*Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura*";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015, avente ad oggetto: "Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) – Disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento";
- Delibera di Giunta Regionale n. 2124 del 10/12/2018, avente ad oggetto: "Piano regionale di ispezione per installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive";
- con Determina Dirigenziale n. **1507 del 18/05/2016** è stata rilasciata l'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, modifica non sostanziale, al gestore della ditta **Fruttigel S.c.p.a.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Alfonsine, via Nullo Baldini, n. 26, per la prosecuzione dell'attività di trattamento e trasformazione di prodotti ortofrutticoli, di cui al **Punto 6.4b dell'allegato VIII al D.Lgs 152/06 e smi** ("Trattamento e trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate/giorno – valore medio su base trimestrale");

- con Determine Dirigenziali n. 1107 del 06/03/2017 e n. 2091 del 03/05/2018 sono stati rilasciati due aggiornamenti per modifiche non sostanziali dell'atto di AIA richiamato al punto precedente;
- nel provvedimento n. 1507/2016 al paragrafo D2.4.2, Emissioni convogliate in atmosfera assetto futuro, Prescrizioni, punto 4), è riportato:

“l'installazione del sistema di cogenerazione avverrà in due fasi distinte e successive, la prima prevista nel biennio 2016-2017 e la seconda nel biennio successivo; alla luce di questa programmazione devono essere espletate le procedure previste dall'art. 269, comma 5, del D.Lgs 152/06 e smi, all'atto della messa a regime degli impianti afferenti alle emissioni E14 ed E15 entro il 31/12/2017 e alle emissioni E16 ed E17 entro il 31/12/2019. In tale senso la ditta deve provvedere ad effettuare almeno tre autocontrolli alle emissioni a partire dalla data fissata per la messa a regime per un periodo di 10 giorni e trasmettere gli esiti di tali controlli all'ARPAE SAC ed ST”;

- con nota PGRA/2017/4920 del 10/04/2017 Fruttigel scpa ha comunicato la chiusura delle attività di messa a regime delle emissioni convogliate E14 ed E15, relative alla prima fase dell'installazione del nuovo sistema di cogenerazione (progetto cogeneratore), allegando i relativi rapporti di prova;
- con nota PG/2019/89062 del 05/06/2019 la ditta Fruttigel S.c.p.a. ha presentato, tramite il Portale Regionale IPPC-AIA, comunicazione di modifica non sostanziale relativa alla proroga per la realizzazione della seconda fase dell'installazione del nuovo sistema di cogenerazione, secondo gruppo di cogenerazione, con contestuale richiesta di proroga per le attività di messa in esercizio e conseguente messa a regime dei punti di emissione E16 ed E17; tutto senza alterare la capacità di trattamento, senza variare l'assetto degli scarichi idrici e senza prevedere l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera convogliate o la modifica di quelle esistenti e senza incrementare la capacità produttiva dello stabilimento;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le modifiche comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi come non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1), del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014 in recepimento della direttiva 2010/75/UE (cosiddetta “direttiva IED”), fatto salvo quanto specificato nelle conclusioni sulle BAT applicabili, l'AIA programma specifici controlli almeno una volta ogni 5 anni per le acque sotterranee e almeno una volta ogni 10 anni per il suolo, a meno che sulla base di una valutazione sistematica del rischio di contaminazione non siano state fissate diverse modalità o più ampie frequenze per tali controlli; in adeguamento a tale previsione si rende pertanto necessario valutare l'integrazione del Piano di Monitoraggio dell'installazione inserito in AIA;
- la corretta applicazione del suddetto art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs n. 152/2006 e smi è ancora oggetto di approfondimenti al tavolo tecnico nazionale Ministero Ambiente-Regioni e che è contemporaneamente attivo un gruppo di lavoro Regione Servizio VIPSA - ARPAE per la definizione dei criteri tecnici di valutazione delle proposte di monitoraggio basati anche sulle caratteristiche del sito dell'installazione, come comunicato dalla Regione Emilia-Romagna in data 03/04/2018 (ns. PGRA/2018/4339) e in data 04/10/2018 (ns. PGRA/2018/13005);
- è pertanto rimandata ad apposito atto regionale l'approvazione dei criteri per l'applicazione di tale previsione normativa, degli strumenti cartografici per l'utilizzo dei dati da parte dei gestori e delle indicazioni sulle tempistiche per la presentazione delle valutazioni e proposte dei gestori, come già comunicato con nostra nota PGRA/2018/13936 del 08/10/2018;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

SI INFORMA che ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 il titolare dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del procedimento (Ing. Laura Avveduti) della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

1. **di considerare** le modifiche proposte relativamente agli interventi come illustrati nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata dalla **ditta Fruttigel S.C.p.A** (partita IVA 01271980391) riportate nelle premesse del presente provvedimento, come **MODIFICHE NON SOSTANZIALI dell'AIA** per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, del provvedimento **n. 1507 del 18/05/2016, come già aggiornato dai provvedimenti n. 1107 del 06/03/2017 e n. 2091 del 03/05/2018;**
2. **di aggiornare**, con il presente atto, ai sensi del Titolo III-bis del D.Lgs 152/06 e smi e della L.R. n. 21/04 e smi, **alla ditta Fruttigel S.C.p.A.**, avente sede legale e stabilimento in Comune di Alfonsine, via Nullo Baldini 26, P.IVA 01271980391, nella persona del suo gestore, **l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, a seguito di modifica non sostanziale, **per la prosecuzione e lo svolgimento delle attività IPPC** di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli, **di cui al punto 6.4.b)** dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs 152/06 e smi, **come di seguito:**
 - 2.1) quanto riportato al paragrafo D2.4.2, Emissioni convogliate in atmosfera assetto futuro, Prescrizioni, punto 4), in relazione al termine ultimo per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 269, comma 5, del D.Lgs 152/06 e smi, **per i punti di emissione E16 ed E17**, è da intendersi **prorogato al 31/12/2022**; si specifica inoltre che la messa in esercizio deve essere comunicata con almeno 15 giorni di anticipo e che entro i 30 giorni successivi alla data comunicata per la messa in esercizio deve essere avviata la procedura di messa a regime, la quale deve prevedere almeno tre autocontrolli alle emissioni, a partire dalla data fissata per la messa a regime, per un periodo di 10 giorni; il gestore è tenuto a trasmettere gli esiti di tali controlli all'ARPAE SAC ed ST entro 3 mesi dalla loro effettuazione;
3. **di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui ai provvedimenti del Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Ravenna n. 1507 del 18/05/2016, n. 1107 del 06/03/2017 e n. 2091 del 03/05/2018;**
4. di dare atto che la frequenza dei controlli programmati effettuati dall'organo di vigilanza è **triennale**, come riportato nella DGR 2124 del 10/12/2018, con la quale è stato definito il Piano regionale di ispezione per le installazioni IPPC, il quale prevede le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ordinarie, dalle quali è scaturita la programmazione dei controlli con la determinazione delle frequenze di ispezione (riportata in allegato B alla DGR 2124/2018) e la prima programmazione operativa dei controlli per le aziende AIA relativa al triennio 2019-2021 (riportata in allegato C alla DGR 2124/2018);
5. di assumere il presente provvedimento di modifica e di trasmetterlo al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore e a tutte le Amministrazioni interessate;
6. di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi, copia del presente provvedimento e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2.

DICHIARA inoltre che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del Dirigente di ARPAE – SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA
(*Dott. Alberto Rebucci*)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.